



Comune di Foggia

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 89 del Registro del 25/08/2020

Oggetto : **Imposta municipale propria (IMU) - Approvazione aliquote anno 2020.**

L'anno **2020**, il giorno **25** del mese di **Agosto** alle ore **10.15** in Foggia nel Palazzo di Città, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Presidente **IACCARINO sig. Leonardo** con l'intervento dei Signori Consiglieri:

AZZARONE dott.ssa Lucia	Consigliere	NO
CAPOTOSTO sig. Antonio	Consigliere	SI
CAVALIERE ing. Giuseppe	Consigliere	SI
CITRO sig. Paolo	Consigliere	SI
CLEMENTE dott. Sergio	Consigliere	SI
CUSMAI sig. Rosario	Consigliere	SI
DELL'AQUILA dott. Pasquale	Consigliere	SI
DE MARTINO dott. Salvatore	Consigliere	SI
D'EMILIO dott. Francesco	Consigliere	SI
DE VITO ing. Michele Francesco	Consigliere	SI
DI FONSO dott. Massimiliano	Consigliere	NO
DI GIOIA dott. Leonardo	Consigliere	SI
DI MAURO avv. Raffaele	Consigliere	SI
DI PASQUA sig. Consalvo	Consigliere	SI
FATIGATO sig. Giuseppe	Consigliere	SI
FIORE sig. Alfonso	Consigliere	SI
FUSCO sig. Luigi	Consigliere	SI
IACCARINO sig. Leonardo	Presidente	SI
IACOVANGELO sig. Dario	Consigliere	SI
IADAROLA dott.ssa Liliana	Consigliere	SI
LANDELLA dott. Franco	SINDACO	SI
LONGO dott. Bruno	Consigliere	NO
MAFFEI dott. Danilo	Consigliere	SI
MORESE dott. Francesco	Consigliere	SI
NEGRO avv. Amato	Consigliere	SI
NORILLO dott. Michele	Consigliere	SI
PALMIERI sig.ra Anna Rita	Consigliere	NO
QUARATO ing. Giovanni	Consigliere	SI
RIGNANESE dott. Pasquale	Consigliere	SI
ROBERTO sig.ra Erminia	Consigliere	SI
SCAPATO avv. Giulio	Consigliere	NO



Comune di Foggia

SORAGNESE dott.ssa Concetta	Consigliere	SI
VENTURA sig. Lucio	Consigliere	SI
CANGELLI avv. Sergio	Assessore	SI
CARELLA dott.ssa Cinzia	Assessore	SI
DE MARTINO sig. Matteo	Assessore	NO
GIULIANI sig.ra Anna Paola	Assessore	SI
LIOIA avv. M. Claudia	Assessore	SI
la TORRE dott. Francesco Paolo	Vice-Sindaco	SI
RUSCILLO avv. Sonia Gemma	Assessore	SI
VACCA sig.ra Raffaella	Assessore	SI
MANCAZZO dott. ANGELO	Revisore	NO
DUCA dott. Antonio Rocco	Revisore	NO
PORCELLI dott. Giuliano	Revisore	NO

Partecipa alla seduta il **SEGRETARIO GENERALE CASO dott. Gianluigi.**

Imposta municipale propria (IMU) - Approvazione aliquote anno 2020.

Il testo degli interventi, non riportati integralmente nella presente deliberazione, sono materialmente pubblicati in forma audio-video sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione “ Il Comune – Streaming Consiglio”.

Si da atto che rispetto all'appello iniziale, a seguito delle entrate ed uscite avvenute nel corso della trattazione dei precedenti accapi, risultano presenti 24 Consiglieri, i Sigg.ri: Capotosto, Citro, De Martino, D'Emilio, Di Mauro, Di Pasqua, Fiore, Fusco, Iaccarino, Iacovangelo, Iadarola, Landella, Maffei, Morese, Negro, Rignanese, Roberto, Soragnese, Ventura, Cavaliere, Dell'Aquila, Fatigato, Quarato e Scapato.

Il Presidente introduce il sesto accapo iscritto all'ordine del giorno ad oggetto: *“Imposta municipale propria (IMU) - Approvazione aliquote anno 2020”*.

Atteso che nessun Consigliere chiede di intervenire il Presidente pone in votazione l'accapo.

Interviene per dichiarazione di voto il Consigliere Cavaliere. Ed

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019.

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1)** le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2)** le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3)** i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4)** la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5)** un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio

permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

Considerato che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a)** posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b)** ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c)** a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d)** ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a)** per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b)** per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c)** per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità

immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 29/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

1) aliquota 10,60 per mille (*1,06 per cento*) per mille per i terreni agricoli, le aree edificabili ed i fabbricati;

1) aliquota 6,00 per mille (*0,60 per cento*) per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

Visto che con la stessa delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 29/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI, inclusa la maggiorazione pari allo 0,80 per mille, applicata sugli immobili adibiti ad abitazione principale:

1) aliquota **2,50 per mille** (*0,25 per cento*) per i **fabbricati merce**;

1) aliquota **1,00 per mille** (*0,10 per cento*) per i **fabbricati rurali strumentali**;

Visto e considerato che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi su stime operate dal Servizio **Politiche Fiscali** sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille (*0,60 per cento*);

1) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille (*0,10 per cento*);

2) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari 2,50 per mille (*0,25 per cento*);

3) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,60 per mille (*1,06 per cento*);

4) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille (*1,06 per cento*);

5) terreni agricoli: aliquota pari al 10,60 per mille (*1,06 per cento*);

6) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille (*1,06 per cento*).

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la

possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse.

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021.

Rimarcato che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale.

Evidenziato che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia.

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base".

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se*

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

Dato atto che con Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020 è stato differito al 31/07/2020.

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del _____ .

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente.

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Acquisiti il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012.

Visto l'articolo 42 “Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

Acquisito il parere favorevole della Commissione Consiliare competente.

Visto lo Statuto Comunale.

ACQUISITO il parere favorevole della Commissione Consiliare competente.

CON VOTI favorevoli 19 (Capotosto, Citro, De Martino, D'Emilio, Di Mauro, Di Pasqua, Fiore, Fusco, Iaccarino, Iacovangelo, Iadarola, Landella, Maffei, Morese, Negro, Rignanese, Roberto, Soragnese e Ventura), contrari 2 (Cavaliere e Dell'Aquila) espressi per appello nominale dai 21 Consiglieri votanti su 24 presenti, astenuti 3 (Fatigato, Quarato e Scapato), giusta proclamazione del Presidente;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2. Di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2020, come segue:

a. abitazione principale classificata nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9** e relative pertinenze: aliquota pari al **6,00 per mille (0,60 per cento)**;

- **detrazione per l'abitazione principale** classificata nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9** e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

a. fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al **1,00 per mille (0,10 per cento)**;

b. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari **2,50 per mille (0,25 per cento)**;

c. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al **10,60 per mille (1,06 per cento)**;

d. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **10,60 per mille (1,06 per cento)**;

e. terreni agricoli: aliquota pari al **10,60 per mille (1,06 per cento)**;

f. aree fabbricabili: aliquota pari al **10,60 per mille (1,06 per cento)**.

3) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

3) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

%%%%%%%%%

Su proposta del Presidente, stante la necessità di provvedere;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli 19 (Capotosto, Citro, De Martino, D'Emilio, Di Mauro, Di Pasqua, Fiore, Fusco, Iaccarino, Iacovangelo, Iadarola, Landella, Maffei, Morese, Negro, Rignanese, Roberto, Soragnese e Ventura) espressi per alzata di mano dai 19 Consiglieri votanti su 24 presenti, astenuti 5 (Cavaliere, Dell'Aquila, Fatigato, Quarato e Scapato), giusta proclamazione del Presidente;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.



Comune di Foggia

Redatto e sottoscritto:

Il Presidente f.to IACCARINO sig. Leonardo

Il SEGRETARIO GENERALE f.to CASO dott. Gianluigi

Pubblicato all'Albo Pretorio Informatico Comunale dal

La presente deliberazione è diventata esecutiva in data ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Per copia conforme all'originale
IL DIRIGENTE
(SEGRETARIO GENERALE CASO dott.
Gianluigi)